Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 gennaio 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 17 DEL 22 GENNAIO 1958:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Leggi emanate dal Consiglio regionale (pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » della Regione).

(267)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 26 *luglio* 1957
registro n 9 *Presidenza, foglio n* 352

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOSIO Giovanni di Antonio e di Perotti Vincenza da Villeurbanne (Francia), classe 1924, partigiano combattente – Durante la lotta partigiana, prima nel Canavese, poi nel Monferrato, dimostrava di possedere belle capacità di animatore, di organizzatore e di comandante, costante ardimento e strenuo coraggio. Catturato una prima volta in combattimento, sopportava interrogatori e sevizie senza rivelare cosa alcuna Liberato per scambio di prigionieri, subito riprendeva la sua attività di combattente per cadere nuovamente, dopo alcuni mesi, in mani tedesche Barbaramente torturato manteneva contegno fiero ed esemplare affrontando la deportazione e testimoniando, con le gravi lesioni riportate, la sua fede negli ideali di libertà e di Patria. — Zona di Torino, settembre 1943-aprile 1945

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 26 *luglio* 1957
registro n 9 *Presidenza, foglio n* 368

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

COSSOLO Ermanno di Giovanni e di Rigoletti Giuseppina da Torino, classe 1924, soldato di fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*) — Dopo l'armistizio, con fedelta e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione dimostrando, in difficili circostanze, di possedere belle doti di volenterosità e di ardimento Capo squadra di una formazione partigiana cadeva gravemente ferito in mani tedesche. Lungamente interrogato nulla rivelava e, con esemplare fermezza, rifiutava ancora di parlare quando, a prezzo della delazione si offriva di farlo curare da un medico Si spegneva, così, vittima del dovere e per il trionfo degli ideali di libertà e di Patria — Livorno Ferraris (Vercelli), 26 ottobre 1944

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 26 *luglio* 1957
registro n 9 *Presidenza, foglio n* 369

E' concessa la seguente decorazione al valor militare

MEDAGLIA DI BRONZO

COSSOLO Primo di Giovanni e di Rigoletti Giuseppina da Torino, classe 1922, sergente allievo ufficiale fanteria (B) (c), partigiano combattente — Dopo l'armistizio, con fedelta e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione segnalandosi per belle capacità di animatore e di organizzatore ed ottenendo il comando di una brigata di partigiani Combattente ardito, riportava grave ferita, comandante capace e deciso dava ripetute prove di coraggio, particolarmente distinguendosi nel colpo di mano contro la polveriera di Solero — Zona di Monferrato, dicembre 1943-aprile 1945

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 26 *luglio* 1957
registro n 9 *Presidenza, foglio n* 370

E' concessa la seguente decorazione al valor militare

MEDAGLIA DI BRONZO

FASOGLIO Angelo di Luigi e di Perotto Ernesta da Cocconato (Asti), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*) — Giovane combattente della lotta di liberazione già distintosi per dedizione alla Causa e per costante ardimento, impegnato in un duro scontro, si attardava volontariamente per coprire col fuoco la ritirata dei compagni. Seriamente ferito continuava a tener la posizione sino a scopo raggiunto Caduto in mani nemiche veniva brutalmente trucidato — Lauriano Po (Torino) 29 marzo 1945

Decreto 16 *gennaio* 1957
registrato alla Corte dei conti il 26 *luglio* 1957
registro n 9 *Presidenza, foglio n* 371

E' concessa la seguente decorazione al valor militare

MEDAGLIA DI BRONZO

MACCHIA Rino di Ferdinando e di Moisio Maria da Montiglio (Asti), classe 1923, soldato fanteria (a), partigiano combattente (*alla memoria*) — Subito dopo l'armistizio, con fedelta e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione segnalandosi per dedizione alla Causa e per ardimento Capo di una squadra di partigiani, dopo aver effettuato un colpo di mano, veniva inseguito ed impegnato da una grossa pattuglia tedesca Con fermo animo ed alto senso del dovere tratteneva da solo il nemico, consentendo così la ritirata dei suoi, e cadeva sul campo, crivellato di colpi — Sant'Anna di Montiglio (Asti), 15 luglio 1944

(120)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1318.

Adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — GONELLA — TAMBRONI — TAVIANI — ANDREOTTI — MEDICI — CARLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946.

Considérant que l'article 104 de la Charte des Nations Unies stipule que l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts;

Considérant que l'article 105 de la Charte des Nations Unies stipule que l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts et que les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation;

En conséquence, par une résolution adoptée le 13 février 1946 l'Assemblée générale a approuvé la Convention suivante et l'a proposée à l'adhésion de chacun des Membres des Nations Unies.

Article premier

Personnalité juridique

Section 1. — L'Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle a la capacité:

(*a*) de contracter;

(*b*) d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;

(*c*) d'ester en justice.

Article II

Biens, fonds et avoirs

Section 2. — L'Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressément renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

Section 3. — Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 4. — Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent.

Section 5. — Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

(*a*) l'Organisation peut détenir des fonds, de l'or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;

(*b*) l'Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

Section 6. — Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la Section 5 ci-dessus, l'Organisation des Nations Unies tiendra compte de toutes représentations du Gouvernement d'un Etat Membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 7. — L'Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

(*a*) exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l'Organisation ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique.

(*b*) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditons agréées par le Gouvernement de ce pays;

(*c*) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

Section 8. — Bien que l'Organisation des Nations Unies ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois

qu'il leur sera possible, les dispositions administratives appropriees en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article III

Facilités de communications

Section 9. — L'Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officiels, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les cablogrammes, télégrammes, radio-télégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Organisation ne pourront être censurées.

Section 10. — L'Organisation des Nations Unies aura le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Article IV

Représentants des Membres

Section 11. — Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

(*a*) immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants, (y compris leur paroles et écrits) immunité de toute juridiction;

(*b*) inviolabilité de tous papiers et documents;

(*c*) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;

(*d*) exemption pour eux mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

(*e*) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

(*f*) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques, et également;

(*g*) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l'exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d'accise ou de taxes à la vente.

Section 12. — En vue d'assurer aux représentants des Membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l'Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'acomplissement de leur fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d'être les représentants des Membres.

Section 13. — Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes, pendant lesquelles les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l'Organisation des Nations Unies se trouveront sur le territoire d'un Etat Membre pour l'exercice de leurs fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 14. — Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.

Section 15. — Les dispositions des Sections 11, 12 et 13 ne sont pas applicables dans le cas d'un représentant vis-à-vis des autorités de l'Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.

Section 16. — Aux fins du présent article, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Article V

Fonctionnaires

Section 17. — Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l'Article VII. Il en soumettra la liste à l'Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Gouvernements des Membres.

Section 18. — Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies:

(*a*) jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);

(*b*) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies;

(*c*) seront exempts de toute obligation relative au service national;

(*d*) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

(*e*) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé;

(*f*) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;

(g) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.

Section 19. — Outre les privilèges et immunités prévus à la Section 18, le Secrétaire général et tous les Sous-Secrétaires généraux, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Section 20. — Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. A l'égard du Secrétaire général, le Conseil de Sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Section 21. — L'Organisation des Nations Unies collaborera, en tous temps, avec les autorités compétentes des Etats Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.

Article VI

Experts en missions pour l'Organisation des Nations Unies

Section 22. — Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article V) lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants:

(a) immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

(b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l'Organisation des Nations Unies;

(c) inviolabilité de tous papiers et documents;

(d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation des Nations Unies;

(e) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

(f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Section 23. — Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

Article VII

Laissez-passer des Nations Unies

Section 24. — L'Organisation des Nations Unies pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des Etats Membres, comme titre valable de voyage et tenant compte des dispositions de la Section 25.

Section 25. — Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires de ces laissez-passer, et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l'Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titolaires de ces laissez-passer.

Section 26. — Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la Section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation.

Section 27 — Le Secrétaire général, les Sous-Secrétaires généraux et les directeurs, voyageant pour le compte de l'Organisation et munis d'un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.

Section 28. — Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires, de rang analogue, appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l'Organisation, aux termes de l'article 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet.

Article VIII

Règlement des différends

Section 29. — L'Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:

(a) les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'Organisation serait partie;

(b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le Secrétaire général.

Section 30. — Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera portée devant la Cour Internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et un Membre, d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé, sera demandé en conformité de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut de la Cour. L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.

Article final

Section 31. — La présente Convention est soumise pour adhésion à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies.

Section 32. — L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et la Convention entrera en vigueur à l'égard de chaque Membre, à la date du dépôt par ce Membre de son instrument d'adhésion.

Section 33. — Le Secrétaire général informera tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies du dépôt de chaque adhésion.

Section 34. — Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion est déposé par un Membre quelconque, celui-ci doit être en mesure d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention.

Section 35. — La présente Convention restera en vigueur entre l'Organisation des Nations Unies et tout Membre qui aura deposé son instrument d'adhésion, tant que ce Membre sera Membre de l'Organisation ou jusqu'à ce qu'une Convention générale revisée ait été approuvée par l'Assemblée générale et que le dit Membre soit devenu partie à cette dernière Convention.

Section 36. — Le Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres, des Accords additionnels, aménageant, en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions de la présente Convention. Ces Accords additionnels seront dans chaque cas soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 28 dicembre 1957, n. **1319**.
Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le onoranze ad Antonio Canova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di onorare la memoria di Antonio Canova nel secondo centenario della sua nascita è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 a favore del Comitato per le onoranze.

Art. 2.

All'onere di cui sopra si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. **1320**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia lombarda dell'Ordine dei chierici regolari Somaschi, con sede in Milano.

N. 1320. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia lombarda dell'Ordine dei chierici regolari Somaschi, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 8. — RELLUVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. **1321**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione « Carmelo del Sacro Cuore » assunta dal Monastero di San Giovanni della Croce in Santa Monica delle Carmelitane Scalze, con sede già in Ferrara ed attualmente in Monselice (Padova).

N. 1321. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, la nuova denominazione « Carmelo del Sacro Cuore » assunta dal Monastero di San Giovanni della Croce in Santa Monica delle Carmelitane Scalze, con sede già in Ferrara ed attualmente in Monselice (Padova).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 12. — RELLUVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. **1322**.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in località Granzette del comune di Rovigo.

N. 1322. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 21 aprile 1946, integrato con postilla del 10 ottobre 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in località Granzette del comune di Rovigo, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Pietro Apostolo, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 13. — RELLUVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. **1323**.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria La Croce, nel comune di Regalbuto (Enna).

N. 1323. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nicosia in data 1° luglio 1956, integrato con dichiarazione del 1° agosto 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria La Croce, nel comune di Regalbuto (Enna).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 14. — RELLUVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle V.A.S. numeri 491, 492, 493, 494, 495, 496 e 497.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Considerando lo stato di vetustà delle V.A.S. numeri 491, 492, 493, 494, 495, 496 e 497, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza delle unità stesse;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le V.A.S. numeri 491, 492, 493, 494, 495, 496 e 497 vengono radiate, a decorrere dal 1° ottobre 1957, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1957
Registro n. 42 Difesa-Marina, foglio n. 139

(164)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1957.

Aggregazione al settore del commercio e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni familiari, dell'Opera « Figli del popolo » di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955;

Vista l'istanza avanzata dall'Opera « Figli del popolo » di Trieste intesa ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari per il personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera « Figli del popolo » di Trieste è aggregata al settore del commercio e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(225)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1958.

Approvazione delle delibere 19 maggio e 9 dicembre 1957 del Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici concernenti il regolamento per l'attività statutaria dell'Ente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950;

Viste le delibere in data 19 maggio e 9 dicembre 1957, con le quali il Comitato direttivo dell'Ente predetto ha adottato il regolamento per l'attività statutaria, previo parere del Consiglio nazionale dell'Ente stesso, di concerto con il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici, che ha espresso il proprio avviso con deliberazione del 25 aprile 1957;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuta la opportunità di dare attuazione alle forme di previdenza ed assistenza, nonchè di provvedere alla determinazione e disciplina dei contributi e delle prestazioni, secondo le norme contenute nel regolamento suddetto;

Decreta:

Sono approvate le delibere in data 19 maggio e 9 dicembre 1957 con le quali il Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ha adottato il regolamento per l'attività statutaria, composto di 28 articoli nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1958

Il Ministro: GUI

Regolamento per l'attività statutaria dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici « E.N.P.A.M. »

TITOLO I

Delle iscrizioni

Art. 1

L'iscrizione all'E.N.P.A.M. è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini dei medici chirurghi.

TITOLO II

Dei contributi

Art. 2

Il contributo individuale obbligatorio a carico di ciascun iscritto risulta di:

a) una quota fissa di L. 2000 mensili;

b) una percentuale dell'1 ‰ (uno per mille) sul reddito dell'iscritto accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria C_1 e C_2 con l'esclusione dell'imponibile per stipendio.

I relativi ruoli vanno presentati alle esattorie entro il 30 del mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 3

L'iscritto all'E.N.P.A.M. o chi ne abbia interesse, entro trenta giorni dalla notifica dei ruoli esattoriali può presentare ricorso di sgravio al Comitato esecutivo.

Art. 4

L'E.N.P.A.M. emette marche che sono fornite agli Ordini professionali provinciali per la distribuzione agli iscritti i quali sono tenuti obbligatoriamente ad applicarle sui certificati.

Art 5

I contributi devono essere corrisposti per tutta la durata dell'attività professionale dell'iscritto ma non oltre la data di decorrenza della pensione

E' fatta altresì eccezione per l'iscritto colpito da infortunio o da malattia con conseguente inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata superiore a mesi sei

In tal caso l'iscritto ha diritto all'esonero dal contributo per tutto il periodo della inabilità, periodo che verrà computato a tutti gli effetti come periodo contributivo

L'esonero vale a decorrere dal bimestre successivo a quello nel quale si verifica l'infortunio, o la malattia si manifesta in modo inibente ogni attività professionale L'interessato deve segnalare all'Ente, a mezzo lettera raccomandata, il suo caso — ove lo ritenga tale da produrre conseguenze professionali nella misura richiesta per il diritto di esonero — con tutta tempestività e comunque non oltre trenta giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio per consentire all'Ente di effettuare periodicamente i necessari accertamenti tramite il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici

Art 6

La misura dei contributi è soggetta a revisione in relazione alla situazione tecnico-finanziaria dell'Ente, accertata con bilancio tecnico da effettuarsi ogni tre anni

TITOLO III

Del trattamento di previdenza

Art 7

Le prestazioni previdenziali corrisposte dall'Ente sono

a) la pensione di vecchiaia,

b) la pensione di invalidità,

c) la pensione ai superstiti

La pensione di vecchiaia e quella di invalidità sono fissate in L 360 000 annue e sono reversibili secondo quanto previsto dai successivi articoli 11 e 13

Art 8

Salvo quanto previsto nelle norme transitorie del presente regolamento tutti i medici iscritti agli albi professionali provinciali hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, purchè possano far valere almeno 10 anni di contribuzione al fondo Hanno diritto alla pensione di invalidità tutti i medici che, senza aver raggiunto il minimo di contribuzione di cui al precedente comma, risultino, a causa di infortunio o di malattia, in modo assoluto e permanente inabili all'attività professionale

La pensione di invalidità è concessa dall'E N P A M previo accertamento e sentito il parere di una Commissione nominata dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici

La decorrenza della pensione di invalidità è fissata al primo mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui al seguente art. 9

L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza al diritto a tale pensione

La pensione corrisposta dall'E N P A M è cumulabile con le altre pensioni di cui i medici eventualmente beneficiano.

Art 9

Per conseguire le prestazioni previdenziali previste dal presente regolamento, l'iscritto dovrà far pervenire, alla Presidenza dell'E N P A M per tramite dell'Ordine di appartenenza, una domanda corredata dai seguenti documenti

1) certificato di iscrizione all'albo dal quale risulti la relativa anzianità,

2) certificato di nascita;

3) stato di famiglia,

4) certificato di invalidità permanente rilasciato nei casi prescritti e secondo le modalità dell'art 8 del presente regolamento, secondo comma

Art 10

In caso di cancellazione dall'albo l'iscritto ha diritto alla restituzione dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) art 2 senza interessi

Art. 11

Alla vedova dell'iscritto pensionato spetta il 50 % della pensione che percepiva il marito

Art 12

Alla vedova dell'iscritto deceduto prima di aver maturato il diritto a pensione spetta il 50 % della pensione che sarebbe spettata all'iscritto ai sensi dell'art 8 in caso di inabilità permanente sopravvenuta al momento del decesso.

Art 13

Se la vedova dell'iscritto ha figli a carico, la pensione subisce un aumento temporaneo fino al raggiungimento da parte di ciascun figlio della maggiore età, sempreche sia nubile se trattasi di figlia, o, in caso di figli inabili a qualsiasi lavoro, anche oltre alla maggiore età e fino a che duri lo stato di inabilità

Tale aumento è del 15 % della pensione diretta per un solo figlio, del 25 % per due figli e così via crescendo di 10 unità per ciascun figlio quale che sia il numero dei figli La pensione complessiva non potrà superare la pensione diretta

Art 14

Perde il diritto a pensione la vedova quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto

Art 15

A tutti i fini previsti nei precedenti articoli 11, 12, 13 è equiparato alla vedova il coniuge superstite inabile al lavoro qualora l'iscritto all'Ente sia di sesso femminile

Art 16

I figli e le figlie nubili degli iscritti ove rimangano orfani di entrambi i genitori o in caso di nuove nozze della vedova godono, fino alla maggiore età, o se inabili fino a che duri tale stato di invalidità, di un assegno pari, per ciascuno, ad un quarto della pensione base, che comunque non potrà superare complessivamente tale pensione base

Art 17

Le prestazioni sono corrisposte direttamente agli aventi diritto o loro legali rappresentanti La corresponsione si effettua a bimestri posticipati

Art 18

La vedova e l'orfano, per ottenere le prestazioni previdenziali, devono far pervenire, alla Presidenza dell'E N P A M , per il tramite dell'Ordine di appartenenza del defunto marito o padre, la domanda corredata dai documenti che saranno richiesti dalla Direzione dell'Ente

Art 19

L'iscritto o la vedova o l'orfano dell'iscritto ai quali non sia stato riconosciuto il diritto alla pensione possono ricorrere al Comitato esecutivo dell'Ente entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento

TITOLO IV

Del trattamento di assistenza

Art 20

E' istituita una speciale gestione denominata « Fondo assistenza » destinata alla concessione di prestazioni straordinarie

Le entrate del « Fondo assistenza » sono costituite

a) da lasciti, donazioni o redditi patrimoniali delle attività di pertinenza del Fondo stesso,

b) da uno stanziamento che sarà deliberato dal Comitato direttivo ogni anno in sede di bilancio di previsione senza turbamento dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale

Art 21

Agli iscritti o loro superstiti senza pensione E N P A M ed in particolare stato di bisogno potranno essere concesse prestazioni assistenziali di carattere straordinario

Art 22

All'iscritto colpito da infortunio o da malattia ed in particolare stato di bisogno, potranno essere concesse prestazioni assistenziali di carattere straordinario per tutta la durata della forzata inattività

Riconosciuta dopo un biennio di infermità la inguaribilità del male che ha colpito l'iscritto e quindi l'impossibilità che questi possa tornare a svolgere la sua attività, all'assistenza strordinaria subentra l'anticipata pensione di cui all'art. 8.

Art. 23.

Lo stato di bisogno da parte dell'iscritto o suoi superstiti dev'essere comprovato. L'Ente si riserva ogni preventivo accertamento.

La misura dell'assegno a favore dell'assistito sarà determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno dell'interessato.

Art. 24.

Parte della disponibilità esistente sul fondo potrà essere destinata annualmente alla concessione di borse di studio agli orfani degli iscritti in considerazione dei meriti e dello stato di bisogno di ciascun richiedente.

Art. 25.

L'iscritto o la vedova o l'orfano dell'iscritto, per ottenere le prestazioni assistenziali devono rivolgere domanda alla Presidenza dell'E.N.P.A.M. per il tramite e con il parere favorevole dell'ordine di appartenenza, corredata dai necessari documenti.

Art. 26.

All'interessato od al suo legale rappresentante sarà notificato l'esito della domanda presentata in conformità all'art. 25.

Avverso il provvedimento, l'iscritto o la vedova o l'orfano, potrà ricorrere al Comitato esecutivo dell'Ente entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica.

TITOLO V

Norme transitorie

Art. 27.

Nel primo anno di attuazione del regolamento andranno in pensione i medici che compiranno nell'anno 70 anni di età, nel secondo quelli che ne compiranno 69 e 70, nel terzo quelli che ne compiranno 68 e 69 e via di seguito fino a pensionare, dopo 5 anni, tutti i medici al compimento del 65° anno di età.

Art. 28.

Durante il primo quindicennio di funzionamento del Fondo è ammesso il riscatto di anzianità al fine di consentire agli iscritti con età inferiore a 70 anni, il raggiungimento della anzianità minima di dieci anni di contribuzione, necessaria per il diritto a pensione di vecchiaia.

Per ogni anno da riscattare l'iscritto dovrà versare il contributo fisso da L. 24.000 più l'1 per mille sul reddito imponibile accertato nell'anno precedente a quello in cui ha luogo il riscatto.

(196)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1958.

Nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, relativo alla determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e le valute estere alle quali si applica;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1958, n. 6, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A*-1, *A*-2, *B*-1, *B*-2, *C*-1 e *C*-2 unite al decreto Ministeriale 21 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1958, n. 6, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono sostituite dalle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogato il decreto Ministeriale 21 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1958, n. 6, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto Ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno 11 gennaio 1958.

Roma, addì 10 gennaio 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA *A*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Bolivia;
Canadà;
Cile;
Colombia;
Corea del Sud;
Costa Francese dei Somali;
Costarica;
Cuba;
Dominicana (Repubblica);
Filippine;
Formosa;
Giappone;

Guatemala,
Haiti,
Honduras (Repubblica),
Libano,
Liberia,
Messico,
Nicaragua;
Panama;
Peru,
Salvador;
Siria,
Uruguay;
U S A e sue dipendenze,
Venezuela.

TABELLA *A*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art 6, primo comma, punto *a*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476.

Dollaro U S A;
Dollaro canadese;
Franco svizzero libero;
Conti esteri in lire libere

I conti esteri in lire libere

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in qualsiasi Paese estero,

sono accreditati con il ricavo di cessione delle valute estere indicate in questa tabella, mediante prelievi dai conti esteri in lire libere, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nella tabella *A*-1,

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *B*-2, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire libere, multilaterali o bilaterali, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero

---

TABELLA *B*-1

Elenco degli Stati di cui all'art 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476,

Austria,
Belgio-Lussemburgo,
Danimarca,
Francia,
Germania Occidentale,
Norvegia,
Paesi Bassi;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Svezia,
Svizzera-Liechtenstein;
Argentina,
Brasile,
Egitto,
Finlandia,
Jugoslavia,
Tangeri,
Ungheria,
U R S S

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli Accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati o in quelli delle rispettive aree monetarie)

TABELLA *B*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art 6, primo comma, punto *b*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476

Corona danese,
Corona norvegese;
Corona svedese,
Fiorino olandese,
Franco belga;
Franco francese,
Franco svizzero «Accordo»;
Lira sterlina;
Marco germanico;
Scellino austriaco,
Conti esteri in lire multilaterali

I conti esteri in lire multilaterali

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in uno qualsiasi dei Paesi indicati nella tabella *B*-1 con l'osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *A*-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualsiasi dei Paesi indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1,

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire multilaterali o bilaterali e per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o nei Paesi indicati nelle tabelle *B*-1 e *C*-1

TABELLA *C*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476

Albania;
Bulgaria,
Cecoslovacchia;
Equatore;
Iran,
Israele;
Paraguay;
Polonia,
Romania;
Spagna,
Grecia,
Portogallo;
Turchia

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli Accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopra indicati e in quelli delle rispettive aree monetarie).

TABELLA *C*-2

Elenco dei principali conti degli accordi interstatali e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n 138, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476.

Stati	Conti dell'Accordo	Conti esteri in lire bilaterali
Albania	Conto dollari U S A	Albania
Bulgaria	Conto dollari U S A	Bulgaria
Cecoslovacchia	Conto dollari U S A	Cecoslovacchia
Equatore	Conto dollari U.S A	Equatore
Iran	Conto generale dollari U S A.	Iran
Israele	Conto dollari U S A	Israele
Paraguay	Conto dollari U S A	Paraguay
Polonia	Conto generale nuovo dollari U S A	Polonia
Romania	Conto lira R P R	Romania
Spagna	Conto generale dollari U S A	Spagna
Grecia	Conto dollari U.S A	Grecia
Portogallo	Conto dollari U S A	Portogallo
Turchia	Conto dollari U S A	Turchia

I conti esteri in lire bilaterali

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in ciascuno dei Paesi indicati nella tabella *C*-1 con l'osservanza delle norme pro-tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate nelle tabelle *A*-2 e *B*-2 mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali mediante prelievi dal conto del rispettivo accordo interstatale o dai conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1 o nello stesso Paese del titolare del conto,

sono addebitati per effettuare versamenti nel conto del rispettivo accordo interstatale, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica

(276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1958, registro n. 1 Interno, foglio n. 15, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone) di un mutuo di L. 810.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(285)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1958, registro n. 1 Interno, foglio n. 14, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sgurgola (Frosinone) di un mutuo di L. 1.315.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1955.

(289)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 7 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1958, registro n. 1 Interno, foglio n. 17, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alcamo (Trapani) di un mutuo di L. 3.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(291)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aggius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1958, registro n. 1 Interno, foglio n. 13, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aggius (Sassari) di un mutuo di L. 2.260.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(292)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1958, registro n. 1 Interno, foglio n. 16, è stato autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone) di un mutuo di L. 390.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(287)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1958, registro n. 1 Interno, foglio n. 18, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa Santa Lucia (Frosinone) di un mutuo di L. 266.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(286)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 7 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1958, registro n. 1 Interno, foglio n. 12, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.860.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(288)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 7 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1958, registro n. 1 Interno, foglio n. 19, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pantelleria (Trapani) di un mutuo di L. 5.935.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(290)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 3589/1493 in data 18 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 10 dicembre 1957, registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 278, è stata determinata in via definitiva in L. 5.711.836,30 (cinquemilionisettecentoundicimilaottocentotrentasei e cent. 30), l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Roma, della superficie di ettari 99.59.70 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta PISCINI Angelantonio, Costantino, Pietro, Urbano ed Angela fu Vincenzo, in virtù del decreto Presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4047, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2), da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di lire 5.710.000 (cinquemilionisettecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 198 del 9 agosto 1957.

(148)

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5 comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (art 1 legge 11-1-1952, n 70) (capitale nom) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N	Data	Gazzetta Ufficiale N	Gazzetta Ufficiale Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco laziale									
1	BORGHESE Gian Giacomo di Giuseppe	Monte Argentario	607 37.15	2733	29-11-52	7 s. o. 7	10- 1-53	12.307.190 —	12.305 000	2-10-53
2	BORGHESE Gian Giacomo di Giuseppe	Monte Argentario	33 57 54	3500	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	5.994.259 —	5.990 000	2-10-53
3	CAMUCCINI Pietro e Giulio fratelli fu Candido	Sacrofano	331.79.72	819	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	29 591.723 15	29.590 000	1- 9-52
4	CORSINI Emanuele fu Ciro-Ernesto	Monte Argentario	26.70.14	1408	6- 9-52	265 s o.	15-11-52	1.520.285 —	1 520 000	3-12-52
5	CUSANI VISCONTI Adorno Clemente fu Carlo	Pomarance	246.60.07	1759	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	17.553.999 —	17 550 000	12- 1-53
6	DEL GRATTA Clementina Rosa fu Alemanno ved VON BERGER	Monteverdi Marittimo	19 30.80	595	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52	686.098 —	685 000	24- 7-52
7	DURANTI Luigi fu Giambattista	Monteverdi Marittimo	11.39.64	1912	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	940.736,45	940 000	23- 1-53
8	DURANTI Luigi fu Giambattista	Monteverdi Marittimo	5.08 76	3639	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	442.127 65	440 000	16- 6-53
9	« LARDERELLO » Società Anonima per lo sfruttamento delle forze endogene con sede in Roma	Pomarance	62.37.80	4043	28-12-52	18 s. o. 2	23- 1-53	2.721.425 35	2.720 000	10-11-53
10	LORENZELLI Umberto fu Arcangelo	Suvereto	38.43 20	838	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	2.060.860,20	2.060 000	4- 8-52
11	PERRUCCHETTI Giovanni fu Giovanni Battista	Montecatini Val di Cecina	152.18 82	3537	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	10.411.602 —	10 410.000	1- 9-53
12	PICCOLOMINI Silvio fu Enea	Roccalbegna	300 00 00	2859	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53	12.653.577 —	12 650 000	23- 2-53
13	RICASOLI FIRIDOLFI Caterina fu Giovanni maritata CORSINI	Grosseto	237.53 31	4048	28-12-52	18 s. o. 2	23- 1-53	13.918.546 —	13 915 000	29- 9-53
14	RICASOLI FIRIDOLFI Eleonora fu Giovanni	Grosseto	168 29 00	4385	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	16.218.259 —	16 215 000	29- 9-53
15	RICCI Carlo Alberto fu Lincoln	Pomarance	63.19.67	2717	29-11-52	7 s. o. 6	10- 1-53	4.834.556 —	4 830 000	14- 9-53
16	RINALDI Francesco fu Augusto	Roma	51.65 50	1772	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	5.341.774,90	5 340 000	22-12-52
17	RINALDI Ignazio fu Augusto	Roma	57 08 90	1952	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	7.303.800 40	7.300 000	12- 1-53
18	RINALDI Ignazio fu Augusto	Roma	25.16.20	3540	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	4.078.800,20	4 075 000	30- 3-53
19	RINALDI Pietro fu Augusto	Roma	52.61.70	1953	26-10-52	237 s. o.	11-12-52	5.216.966 —	5 215 000	12- 1-53
20	RINALDI Pietro fu Augusto	Roma	23.02.00	3541	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	2.622 646.45	2.620 000	30- 3-53
21	RINALDI Tommaso fu Augusto	Roma	45.43.50	1771	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	4.058.191 —	4 055 000	22-12-52
22	RINALDI Tommaso fu Augusto	Roma	22.50.40	3542	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	2.594.938,60	2.590.000	30- 3-53
23	SILI Enrico fu Giulio	Roma	30.19.40	3582	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	3.378.304,35	3.375.000	3- 3-53 e 1- 9-53 3-3-53 su L. 2,530.348,75 1-9-53 su L. 847,955,60
24	SIMONI Sergio fu Andrea	Montalto di Castro	34 23.80	4388	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	2.834.684,20	2.830 000	26- 9-53
25	MONTE AMIATA SOCIETA' ANONIMA MINERARIA con sede in Roma	Abbadia S. Salvatore	21.87.10	3825	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	691.160 —	690 000	3-10-53

Roma, addì 16 dicembre 1957

Visto, p *il Ministro* · DATO

(77)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione ***delle leggi di riforma fondiaria***

Con decreti Ministeriali in data 22 novembre 1957 sono state definitivamente determinate le indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 16 ottobre 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di esproprio ed iscrizione vincolo indisponibilità		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità ed interessi (Data 22-11-1957)	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondati (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N. Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale													
1	BIONDI Antonio fu Filippo	Farnese	27.18.28	3621	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	3772/1676	16-12-57	26 268	2.055.000	—	Banca Naz. Lav. Sede di Roma	Roma
2	DE ROCHEFORT Antonio, Giovanna ed Elena fu Federico	Montecatini Val di Cecina	293.43.03	3807	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3773/1677	16-12-57	26 267	11.435.000	325.000	Id. Id.	Id.
3	GRAZIOLI LANTE DELLA ROVERE Marcella, in CERIANA MAINERI fu Giulio	Tuscania	42.86.60	4355	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	3774/1678	16-12-57	26 266	2.015.000	60.000	Id. Id.	Id.
4	SCERNI Elena, maritata HARDOUIN di Gallese, Enrico, Luigi e Mario, fratelli e sorelle fu Paolo	Pomarance	40.32.15	3903	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	3775/1679	16-12-57	26 265	1.585.000	75.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 9 gennaio 1958

Visto, p. *Il Ministro* DATO

(151)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 21 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	—	624,80	624,86	624,80	624,83	—	624,80	624,90	624,86	624,85
$ Can. .	—	634,75	635 —	634,875	634,60	—	635,125	634,20	634,12	634,75
Fr. Sv. lib	—	145,78	145,78	145,808	145,75	—	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr D.	—	90,49	90,50	90,51	90,50	—	90,51	90,50	90,48	90,50
Kr N.	—	87,51	87,53	87,525	87,50	—	87,53	87,50	87,50	87,50
Kr Sv. .	—	120,80	120,81	120,84	120,80	—	120,82	120,80	120,80	120,80
Fol . .	—	165,45	165,48	165,48	165,40	—	165,48	165,50	165,43	165,44
Fr. B. .	—	12,545	12,55	12,55	12,54	—	12,548	12,50	12,54	12,545
Fr. Fr. .	—	148,75	148,83	148,80	148,60	—	148,79	148,90	148,85	148,80
Fr Sv. acc.	—	142,84	142,88	142,87	142,85	—	142,86	143 —	142,90	142,90
Lst.	—	1751 —	1751,125	1751,50	1750,75	—	1751,25	1751,50	1751 —	1750,50
Dm occ	—	148,75	148,73	148,75	148,65	—	148,72	148,75	148,73	148,75
Scell Aust. .	—	24,02	24,035	24,023	24 —	—	24,0275	24,03	24,02	24,02

Media dei titoli del 21 gennaio 1958

Rendita 3,50 % 1906	60,85
Id 3,50 % 1902	60,50
Id 5 % 1935	97,675
Redimibile 3,50 % 1934 .	81,80
Id 3,50 % (Ricostruzione)	73,875
Id 5 % (Ricostruzione)	89,825
Id 5 % (Riforma fondiaria)	82,475
Id 5 % 1936 .	96,05
Id 5 % (Città di Trieste)	82,80
Id. 5 % (Beni Esteri) .	81,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) : .	98,35
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	97 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,75
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,425
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,375
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	93,625
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	93,625
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	93,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	635 —
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,51
1 Corona norvegese	87,527
1 Corona svedese	120,83
1 Fiorino olandese	165,48

1 Franco belga	12,549
100 Franchi francesi	148,795
1 Franco svizzero acc	142,865
1 Lira sterlina	1751,375
1 Marco germanico	148,735
1 Scellino austriaco	24,025

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quattro società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 dicembre 1957, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa di consumo « Sticcianese », con sede in Sticcianese di Campagnatico (Grosseto), costituita con atto in data 13 marzo 1945 per notaio dott Renato Bonesi,

2) Società cooperativa di consumo « Partigiani sminamento », con sede in Pesaro, costituita con atto in data 29 luglio 1946 per notaio dott Tito Livio Zaccarelli,

3) Società cooperativa edilizia « Fra impiegati della Fonderia Montecatini », con sede in Pesaro, costituita con atto in data 15 luglio 1949 per notaio dott Giuseppe Fabbri,

4) Società cooperativa mista « Agricola produzione e consumo », Ostiense agricola (già Laurentina), con sede in Roma, costituita con atto in data 22 novembre 1944 per notaio dott Gioacchino Colizzi

(90)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Rjavic Maria Anna,

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17,

Constatato che l avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto legge anzidetto,

Decreta

Alla signorina Rjavic Maria Anna, nata a Gorizia addì 8 agosto 1922, residente a Gorizia, via Cavalleggeri di Lodi n 5, di condizione cameriera, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Rjavic in Riaviz.

Gorizia, addì 23 dicembre 1957

(79) *Il prefetto* NITRI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte degli esami di procuratore presso le Corti di appello della Repubblica

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami di procuratore per l'anno 1958 presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, fissandosi per le prove scritte i giorni 26 e 27 marzo 1958;

Ritenuta l'opportunità di posticipare la data di dette prove;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami di procuratore, già fissate con decreto Ministeriale 2 dicembre 1957 per i giorni 26 e 27 marzo 1958, avranno luogo come appresso:

29 aprile 1958, ore 9: diritto civile e amministrativo;
30 aprile 1958, ore 9: procedura civile e penale.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami predetti è fissato al 5 aprile 1958.

Roma, addì 11 gennaio 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1958
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 163. — BOVIO

(326)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria dei candidati forniti di idoneità per titoli ed esami, compilata per la classe di concorso XIV - storia dell'arte nei licei ai fini del collocamento nei ruoli organici in applicazione della legge 23 maggio 1956, n. 505.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 505, con la quale è stato disposto il collocamento nei ruoli ordinari degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami, nonchè l'annessa tabella delle cattedre a disposizione per il collocamento predetto;

Vista la legge 4 aprile 1957, n. 237, con la quale viene disposto l'inserimento di venticinque cattedre di storia dell'arte nei licei classici nell'elenco di cui alla tabella annessa alla citata legge 23 maggio 1956, n. 505, da assegnare con le norme ivi contenute;

Vista l'ordinanza Ministeriale 11 luglio 1956, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 18 luglio 1956, con la quale venivano stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

Vista l'ordinanza Ministeriale 10 gennaio 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1957, con la quale sono stati riaperti i termini anzidetti, con scadenza al 13 febbraio 1957;

Vista l'ordinanza Ministeriale 4 maggio 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'8 maggio 1957, concernente la riapertura dei termini per coloro che risultano forniti di idoneità in storia dell'arte nei licei classici conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami;

Vista la documentazione prodotta in allegato alle istanze presentate dai candidati nei termini e nei modi stabiliti dalle ordinanze Ministeriali sopracitate, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dei requisiti voluti dalla citata legge 23 maggio 1956, n. 505, per l'inclusione nella graduatoria relativa alla classe di concorso XIV storia dell'arte nei licei classici;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria in cui i candidati sono collocati nell'ordine risultante dal punteggio della idoneità prodotta, compilata ai fini dell'assegnazione di venticinque cattedre relative all'insegnamento di storia dell'arte nei licei classici alle quali sono da aggiungere le cattedre che si renderanno disponibili per lo stesso insegnamento, in applicazione dell'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 505:

Chicco Riccardo, insegnante non di ruolo	punti 88,75
Musella Elena, insegnante non di ruolo	» 87,90
Rossi Angelo, insegnante non di ruolo	» 87,60
Boselli Camillo, insegnante non di ruolo	» 87,35
Loffredo Margherita, insegnante non di ruolo	» 87,15
Folco Zambelli D'Alma nata Carozzi, insegnante non di ruolo	» 86,55
D'Ischia Adalgisa nata Plastino, insegnante non di ruolo	» 86,25
Bonioli Cornelia, insegnante non di ruolo	» 85 —
Santagostino Electa nata Cannata, insegnante non di ruolo	» 84,40
Strinati Giuliana nata Fischetti, insegnante di ruolo speciale transitorio	» 84,35
Federici Renzo, insegnante non di ruolo	» 84,30
Bicchi Ugo, insegnante non di ruolo	» 83,45
De Martino Anna nata Macchiozzo, insegnante non di ruolo	» 83,30
Prattico Luisa nata Falanga, insegnante non di ruolo	» 83 —
Vegas Giuliana nata Castelfranchi, insegnante non di ruolo	» 82,80
Frabetti Giuliano, insegnante non di ruolo, coniugato con un figlio	» 82,50
Ferrero Teresa nata Grimaldi, insegnante non di ruolo	» 82,50
Petrobelli Elena, insegnante non di ruolo	» 82,40
~~Patrizi Irneria, insegnante di ruolo ordinario~~	~~» 82,30~~
Forteleoni Margherita nata Passeroni, insegnante non di ruolo	» 82,05
Tempesti Giorgio, insegnante non di ruolo	» 81,85
Sandulli Susanna nata D'Ambrosio, insegnante non di ruolo	» 81,80
Tarantello Maria nata Del Bianco, insegnante non di ruolo	» 81,50
Giuitta Gabriella, insegnante non di ruolo	» 81 —
Parrini Emma, insegnante non di ruolo	» 80,65
Lollini Geltrude nata Spettoli, insegnante non di ruolo, coniugata	» 80,50
Pomilio Ernesto, insegnante non di ruolo, precede per età	» 80,50
Adorno Piero, insegnante non di ruolo	» 80,50
Pappalardo Anna Maria, insegnante non di ruolo	» 80,10
Coccovilli Maria nata Giusti, insegnante non di ruolo, figlia invalida di guerra	» 80 —
Cerchiari Elda nata Necchi, insegnante non di ruolo, coniugata	» 80 —
Piraccini Dante, insegnante di ruolo ordinario	» 80 —
Gatta Livia, insegnante non di ruolo	» 80 —
Bovi Arturo, insegnante non di ruolo	» 79,90
Giusti Renato, insegnante di ruolo ordinario	» 79,75
Donati Maria nata Rossetto, insegnante non di ruolo	» 78,70
Fontanari Ornella nata Di Paolo, insegnante non di ruolo	» 78,60
Arisi Ferdinando, insegnante non di ruolo	» 78,42
Chirone Vanna, insegnante non di ruolo, precede per età	» 77,85
Iacolutti Geda, insegnante non di ruolo	» 77,85
Decarolis Giuliana nata Mazzarocchi, insegnante non di ruolo	» 77,70
Lo Perfido Francesco, insegnante non di ruolo	» 77,50

Nominativo	Punti
Liguori Luisa nata Vallanzasca, insegnante non di ruolo	punti 76,95
Dattola Rosa nata Morello, insegnante non di ruolo	» 76,80
Sebastiani Agnese, insegnante non di ruolo	» 76,50
Gismondi Gabriella, insegnante non di ruolo	» 76,25
Carbone Maria Grazia nata Pighetti, insegnante non di ruolo	» 76,20
Casale Wanda insegnante non di ruolo	» 76,07
Macri Maria Luisa nata Faroldi, insegnante non di ruolo	» 76 —
Tectini Bianca, insegnante di ruolo speciale transitorio	» 75,95
Gattolini Enrichetta nata Cecchi, insegnante non di ruolo	» 75,70
De Nicola Clara, insegnante non di ruolo	» 75,65
Gabrielli Margherita, insegnante non di ruolo	» 75,60
Santucci Bruna nata Minzolini, insegnante di ruolo ordinario	» 75,50
Febborani Anna Maria, insegnante di ruolo ordinario	» 75,15
D'Introno Paolo, insegnante non di ruolo, precede per età	» 75 —
Cioce Elena, assistente universitaria straordinario	» 75 —
De Caro Bianca nata Colombo, insegnante non di ruolo, precede per età	» 74,50
Campanelli Giacomo, insegnante non di ruolo, precede per età	» 74,50
Perei Maria Luisa, insegnante non di ruolo	» 74,50
Tivegna Carlo, insegnante non di ruolo	» 74,50
Fontana Walter, insegnante non di ruolo	» 74,20
Semenzato Anna Maria nata Paris, insegnante non di ruolo	» 74 —
Buonamico Carlotta nata Orabona, insegnante non di ruolo	» 73,65
Simboli Beatrice nata Montuschi, insegnante non di ruolo	» 73,15
D'Andrea Ginevra nata Sindoni, insegnante non di ruolo, coniugata con due figli	» 73 —
Giorgi Flora, insegnante non di ruolo	» 73 —
Scalabrini Sara nata Giacomelli, insegnante non di ruolo, coniugata con un figlio	» 72,30
Cappa Olga, insegnante non di ruolo	» 72,30
Badile Gianna, insegnante non di ruolo	» 72,25
Melissano Giuseppina nata Duma, insegnante non di ruolo, coniugata con due figli	» 70,50
Geva Fanny, insegnante non di ruolo, precede per età	» 70,50
Balzaretti Liliana insegnante non di ruolo, precede per età	» 70,50
Gaffi Vasco, insegnante non di ruolo	» 70,50
Calero Giuseppe insegnante di ruolo speciale transitorio	» 70,45
Bordignon Fausto Giampaolo, insegnante non di ruolo	» 70,30
Froldi Rinaldo, insegnante non di ruolo	» 70,20
Leoni Francesca, insegnante non di ruolo	» 70,10
Cuppini Luciano, insegnante non di ruolo, grad. esaurimento	» 70 —
Barresi Matilde nata Golino, insegnante non di ruolo	» 69,80
Teodoli Valeria nata Occhiuti, insegnante non di ruolo, coniugata	» 69,50
Abbruzzesi Margherita, insegnante non di ruolo	» 69,50
Formenton Alessandra, insegnante non di ruolo	» 69,20
Reggiani Vera, insegnante non di ruolo	» 69,15
Bonversi Iole insegnante non di ruolo precede per età	» 69 —
Fontana Francesco, insegnante non di ruolo	» 69 —
Pistoi Maria Luisa nata Leva, insegnante non di ruolo	» 68 —
Di Bernardino Gorizia Vito, insegnante non di ruolo	» 67,25
Kutufà Aleardo, insegnante non di ruolo	» 67,20
Finocchiaro Elena nata Gennaio, insegnante non di ruolo	punti 67 —
Terra Silvia nata Abrami, insegnante non di ruolo	» 66,75
Barba Lidia nata Aromolo, insegnante non di ruolo	» 66,10
De Meo Riccardo, insegnante non di ruolo	» 66,05
Salvo Gemma nata Barcellona, insegnante non di ruolo	» 65,50
Cerbino Antonio, insegnante non di ruolo	» 65,25
Patti Maria nata Toscano, insegnante non di ruolo	» 65,10
Forte Angela, insegnante non di ruolo	» 65,05
Fabiani Rossana nata Bossaglia, insegnante non di ruolo, coniugata con due figli	» 65 —
Puddu Maria nata Gressellani, insegnante non di ruolo, precede per età	» 65 —
Cressedi Giulio, insegnante non ruolo, coniugato	» 65 —
Provenzano Nicola, insegnante non di ruolo	» 65 —
Finocchi Silvana, insegnante non di ruolo	» 64,75
Lascasas Giuseppina nata D'Arrigo, insegnante non di ruolo, coniugata con quattro figli	» 64,50
De Stefano Eugenio, insegnante non di ruolo, precede per età	» 64,50
Conte Laura, insegnante non di ruolo	» 64,50
Pecori Grazia nata Riga, insegnante non di ruolo	» 64,15
Contro Armando, insegnante non di ruolo	» 64,05
Ruggiero Concettina, insegnante di ruolo ordinario, precede per età	» 63 —
Chieffi Franca, insegnante non di ruolo, precede per età	» 63 —
Patera Benedetto, insegnante non di ruolo	» 63 —
Franchini Paolo, insegnante di ruolo ordinario	» 62,75
Corti Vittoria, insegnante non di ruolo	» 62,50
Panvini Maria nata Cotelessa, insegnante non di ruolo	» 60,65
Ronchey Vittoria nata Alberti, insegnante non di ruolo	» 60,30

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1957

Il Ministro MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1957
Registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 169. — ANSALONE

(246)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alle graduatorie di merito del concorso per il conferimento di trentotto borse di studio per la specializzazione di giovani laureati in discipline che interessano la sperimentazione agraria, da usufruire presso gli Istituti sperimentali agrari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si dà notizia che il supplemento n. 1-*bis* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblica in data 14 gennaio 1958, il decreto Ministeriale 25 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 27 dicembre 1957, registro n. 27 Agricoltura e foreste, foglio n. 190, che approva le graduatorie di merito dei partecipanti al concorso per titoli e per esami per il conferimento di trentotto borse di studio per la specializzazione di giovani laureati in discipline che interessano la sperimentazione agraria, da usufruire presso gli Istituti sperimentali agrari, indetto con decreto Ministeriale 9 giugno 1957.

(245)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.